



LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

(D.LGS.VO. N. 36 DEL 31 MARZO 2023)

STEFANIA DOTA

Vice Segretario Generale ANCI

Webinar 12 maggio 2023

**Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
(D.lgs. n. 36/23) e i suoi allegati
entrano in vigore il 1° aprile 2023
e acquistano efficacia dal 1° luglio 2023**

PRINCIPI GENERALI

Artt. 1-12

Principio del risultato: le stazioni appaltanti perseguono l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Principio della fiducia: nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Principio dell'accesso al mercato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Altri principi: principio di buona fede e di tutela dell'affidamento; principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale; principio di auto-organizzazione amministrativa; principio di autonomia contrattuale; principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale; principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione; principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

DIGITALIZZAZIONE

Artt. 19-36

- Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- Principio dell'unicità dell'invio
- Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Anagrafe dell'operatore economico
- Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Procedure automatizzate del ciclo di vita dei contratti pubblici
- Accesso civico digitalizzato e possibilità di richiedere la documentazione di gara

PROGETTAZIONE

Artt. 41 - 47

All. I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

All. I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico

- Passaggio da tre a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
- Appalto integrato: la stazione appaltante, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Artt. 48 - 55

All. II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All. II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

- Stabilizzazione delle soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate senza bando nel decreto "semplificazioni" (D.L. n. 76/2020).
- Applicazione delle procedure ordinarie, previste per il "soprasoglia", per l'affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo.
- Divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ad eccezione di situazioni particolari e specificamente motivate, del tutto residuali.
- Esclusione dei termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale, per gli affidamenti "sottosoglia".
- Previsione da parte delle stazioni appaltanti negli atti di gara del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nel relativo allegato, ovvero selezione dello stesso in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Art. 58

Possibilità per le stazioni appaltanti di motivare la mancata suddivisione, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

REVISIONE PREZZI

Art. 60

- Obbligo di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, che si attiva al verificarsi di specifiche condizioni oggettive, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano per l'80% della variazione stessa.
- Utilizzo degli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno.

QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

Artt. 62-63

**All. II.4 -
Qualificazione
delle stazioni
appaltanti e delle
centrali di
committenza**



Introdotta la distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate

TRASPARENZA DELLE PROCEDURE E ACCESSO AGLI ATTI PER I CONCORRENTI NON DEFINITIVAMENTE ESCLUSI

Artt. 83 - 90

**All. II.7 -
Caratteristiche
relative alla
pubblicazione**

**All. II.8 -
Informazioni
contenute negli
inviti ai candidati**

**All. II.9 -
Informazioni
contenute negli
inviti ai candidati**



Pubblicazione di bandi e avvisi, a livello nazionale, sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante senza oneri.

REVISIONE PREZZI

Artt. 94 e 98

- Eliminazione, ai fini dell'esclusione automatica dell'operatore, della rilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per i reati "gravi" di cui all'art. 94.
- Tipizzazione delle fattispecie rilevanti quali illecito professionale, attraverso l'eliminazione della possibilità di valutare ogni condotta la cui gravità sia idonea ad incidere su affidabilità e integrità dell'impresa (art. 98).
- Eliminazione della possibilità di valutare il rinvio a giudizio e il c.d. "patteggiamento" per i reati di cui all'art. 98.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 108

- Soppressione del tetto del 30% per l'incidenza del prezzo nell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto solo per taluni contratti espressamente indicati.
- Possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere criteri premiali per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

SUBAPPALTO “A CASCATA”

Artt. 119 e 188

Introduzione del subappalto “a cascata”, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza europea, con facoltà per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

VARIANTI MIGLIORATIVE

Art. 120

Introduzione di una disciplina meno restrittiva per l'appaltatore rispetto a quella contenuta nel d.m. 49/2018.

SETTORI SPECIALI

Artt. 141-152

- Riconoscimento ai settori speciali di maggiore autonomia
- Riconoscimento di poteri di autorganizzazione per le imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi
- Possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e la suddivisione in lotti senza obbligo di motivazione aggravata.
- Possibilità per le imprese pubbliche e per i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi di stabilire preventivamente le condotte ricomprese nella fattispecie escludente dell'illecito professionale.

CONCESSIONI

Artt. 186 e 187

- Discrezionalità per le amministrazioni nel fissare la percentuale di esternalizzazione fra il 50% ed il 60%
- Estromissione dei concessionari senza gara operanti nei settori speciali dall'obbligo di esternalizzazione
- Affidamento delle concessioni sottosoglia tramite procedura negoziata previa consultazione di 10 operatori economici (ove esistenti)

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Art. 215

**All. V.2 -
Modalità di
costituzione
del Collegio
consultivo
tecnico**

Stabilizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, previsto in via obbligatoria su richiesta di una delle parti per lavori "sopra-soglia", con pronuncia avente natura di lodo "contrattuale", in assenza di una espressa volontà contraria.

COMPETENZE ANAC

Artt. 220 e 223

- Eliminazione delle Linee guida
- Rafforzamento delle funzioni sanzionatorie e la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l'elenco dei soggetti aggregatori, nonché l'anagrafe degli operatori economici.

Dal 1° Aprile 2023

- **ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE, CON I RELATIVI ALLEGATI, MA L'EFFICACIA È SOSPESA FINO AL 1° LUGLIO 2023**

- **ALCUNE NORME SONO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI:**

- **artt. da 215 a 219 (Collegio consultivo tecnico)**

Si applicano anche ai collegi già costituiti e operanti alla data di entrata in vigore del Codice

- **art. 38, comma 11**

Per effetto di quanto previsto dal successivo comma 12, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Dal 1° Luglio 2023

CONTINUANO AD APPLICARSI IL DL N. 77/2021 E IL DL N. 13/2023 ANCHE DOPO IL 1° LUGLIO 2023 E FINO AL 31 DICEMBRE 2026

alle **OPERE PNRR, PNC, COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UE NONCHÉ INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO (ANCHE SE NON FINANZIATE CON DETTE RISORSE)**, nonché tutte le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, inclusi quelli dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

